

AGEVOLAZIONI

Superbonus: asseverazioni e visto di conformità. Uno schema di sintesi

di Euroconference Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE IN AZIENDA E NELLO STUDIO PROFESSIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Per poter beneficiare del c.d. **superbonus del 110%** si rende necessario rispettare gli adempimenti ordinariamente previsti per le **detrazioni riconosciute a fronte degli interventi di efficientamento energetico e antisismici**.

Sono **inoltre** richiesti i seguenti **adempimenti**:

- ai fini sia dell'**utilizzo diretto in dichiarazione del superbonus** che dell'opzione per la **cessione o lo sconto** è necessario richiedere l'**asseverazione da parte di un tecnico abilitato** (in caso di **interventi di efficientamento energetico**), ovvero l'**asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico**, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza (**in caso di interventi antisismici**),
- ai fini dell'**opzione per la cessione o lo sconto riferiti al superbonus**, è necessario richiedere il visto di conformità, il quale può essere rilasciato dai **soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni** (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai **responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF**.

Nello specifico, le **asseverazioni** di cui al primo punto devono **attestare quanto segue**:

- per gli **interventi di efficientamento energetico**, l'asseverazione deve dimostrare che l'intervento realizzato è **conforme ai requisiti tecnici richiesti** e che le **spese sostenute sono congrue in relazione agli interventi agevolati effettuati**,
- per gli **interventi antisismici** l'asseverazione deve attestare **l'efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al D.M. 28.02.2017 n. 58**, nonché la **congruità delle**

spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Fermo restando quanto appena esposto, dunque, è affidato all'**Agenzia delle entrate** il compito di disciplinare le modalità per **effettuare l'opzione per la cessione o lo sconto sul corrispettivo**, mentre il **Ministero dello Sviluppo Economico** è chiamato ad emanare due provvedimenti:

- il **primo** (c.d. “**Decreto Requisiti tecnici**”), previsto dall'[articolo 14, comma 3-ter, D.L. 63/2013](#), è relativo alla **definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi** che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei **massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento**. Con lo stesso decreto sono poi individuate le **procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione che saranno eseguiti dall'Enea**;
- il **secondo** (c.d. “**Decreto Asseverazioni**”), previsto dal **Decreto Rilancio**, definisce le **modalità di trasmissione e il relativo modulo delle asseverazioni da inviare ai vari organi competenti, tra cui l'Enea**.

Quest’ultimo decreto, “**Decreto Asseverazioni**”, è stato **firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, nella giornata di martedì 5 agosto**.

Il **Decreto Asseverazioni** riporta, in allegato, i **modelli di asseverazione** che dovranno essere redatti dai **tecnic**i.

Più precisamente, il decreto in esame prevede **due allegati**:

- all'**allegato 1** viene fornito il **modulo tipo dell’asseverazione da rilasciare alla conclusione dei lavori**,
- all'**allegato 2** vengono richiamati gli **elementi essenziali dell’asseverazione da rilasciare con riferimento a singoli stati di avanzamento lavori**. L’asseverazione, infatti, lo si ricorda, può avere ad oggetto gli **interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato**. Gli stati avanzamento lavori **non possono essere più di due per ciascun intervento**: l’asseverazione di cui all’allegato 2, pertanto, può essere presentata **non più di due volte per ciascun intervento**, e deve comunque essere seguita, dopo il termine dei lavori, dall'**asseverazione relativa ai lavori conclusi**.

Entrambi i modelli sono **sviluppati nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** e dovranno essere **compilati dai tecnici abilitati** accedendo alla **pagina web dell’Enea**.

Nella giornata di ieri, **6 agosto**, infine, è stata [annunciata](#) la **sottoscrizione** e la **pubblicazione** anche del decreto ministeriale sui requisiti del superbonus 110% (c.d. “[Decreto Requisiti Tecnici](#)”).